REGOLAMENTO (CEE) N. 3212/83 DELLA COMMISSIONE

del 15 novembre 1983

relativo alle tolleranze da applicare ai quantitativi di vino consegnati alla distillazione in conformità delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 546/83

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 337/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1595/83 [2], in particolare l'articolo 15, paragrafo 9,

considerando che il quantitativo massimo di vino da tavola che può essere oggetto della distillazione a norma dell'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 337/79, introdotta in virtù del regolamento (CEE) n. 546/83 della Commissione [3], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2090/83 [4], è stato aumentato due volte ; che tali mutamenti si sono tradotti in modifiche dei tassi di riduzione da applicare ai quantitativi iscritti nei contratti di consegna ;

considerando che, in conseguenza di ciò, hanno potuto o potranno verificarsi confusioni nel calcolo delle tolleranze previste dall'articolo 12, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 546/83 ;

considerando che è pertanto opportuno, al fine di semplificare le procedure amministrative di controllo e di evitare, se del caso, la necessità di consegne complementari, prevedere che, per il calcolo delle tolleranze in più o in meno per i quantitativi di vino consegnati rispetto ai quantitativi sottoscritti, la data da prendere in considerazione è quella dell'introduzione, in virtù del regolamento (CEE) n. 1001/83 della Commissione, del 27 aprile 1983, che modifica il regolamento (CEE) n. 546/83, che stabilisce le norme relative ad una distillazione di vino da tavola a norma dell'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 337/79 e relativo alla riduzione dei quantitativi di vini da tavola che figurano nei contratti e nelle dichiarazioni sottoscritti [5], della prima riduzione dei quantitativi sottoscritti, vale a dire il 28 aprile 1983 ;

considerando che questa misura non è tale da consentire un superamento del quantitativo massimo totale che può essere oggetto della distillazione in questione ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

La data da prendere in considerazione per il calcolo delle tolleranze previsto dall'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2090/83 è il 28 aprile 1983.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 novembre 1983.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

---

[1] GU n. L 54 del 5. 3. 1979, pag. 1.
[2] GU n. L 163 del 22. 6. 1983, pag. 48.
[3] GU n. L 64 del 10. 3. 1983, pag. 12.
[4] GU n. L 203 del 27. 7. 1983, pag. 33.
[5] GU n. L 112 del 28. 6. 1983, pag. 16.